

(N. 1381)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1956

### Elevazione a lire 1 miliardo

del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli Istituti di credito fondiario, tenuti all'osservanza di un limite massimo nella emissione delle proprie cartelle, possono emettere i titoli stessi sino alla concorrenza di 20 volte il proprio patrimonio.

Ne consegue che gli Istituti del genere, vicini a raggiungere detto limite, debbono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività sospendendo la emissione delle cartelle.

È questo il caso della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione del Banco stesso ha deliberato di procedere all'aumento del « fondo di dotazione » della Sezione, da lire 700 milioni a lire 1 miliardo, utilizzando, all'uopo, normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 25 novembre 1955, ha autorizzato l'aumento in parola.

Si confida, pertanto, che il Senato non mancherà, di dare la sua approvazione all'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 700 milioni con legge 10 marzo 1955, n. 109, viene ulteriormente elevato a a lire 1 miliardo, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.